



Camera dei Deputati

XVIII Legislatura

Commissioni riunite

VII (Cultura, scienza e istruzione)

XI (Lavoro pubblico e privato)

Documento di osservazioni e proposte

Disposizioni in materia di tirocinio curriculare

(A.C. 1063, A.C. 2202, A.C. 3419)

Roma, 28 febbraio 2022

Con il presente documento, Confartigianato Imprese intende proporre alcune osservazioni rispetto ai provvedimenti AC 1063, AC 2202 e AC 3419, recanti disposizioni in materia di tirocinio curriculare.

A tale riguardo, le tre proposte in esame vanno nella direzione di equiparare il tirocinio curriculare – rivolto ai giovani che frequentano percorsi di studi formalmente riconosciuti e promossi da Università, da istituzioni scolastiche e Centri di formazione operanti in regime di convenzione – a quello extracurriculare, finalizzato a scelte professionali dei giovani mediante un periodo di esperienza all'interno del mondo del lavoro.

L'equiparazione comporta una serie di previsioni e di adempimenti che, se non ben calibrati, potrebbero produrre l'effetto di disincentivare l'attivazione dei tirocini curriculari presso i soggetti ospitanti, che nella maggioranza dei casi sono le imprese, e di mettere in difficoltà la realizzazione dei percorsi, spesso post-universitari, che proprio nella definizione del programma formativo vedono nel tirocinio curriculare un elemento qualificante della propria offerta formativa, finalizzata a promuovere fattivamente l'incontro tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro.

Confartigianato, quindi, pur comprendendo le finalità sottese alle proposte di legge in esame, ritiene opportuno evidenziare alcuni elementi di criticità che potrebbero produrre l'effetto di un allontanamento ulteriore tra i percorsi di istruzione e formazione (quali *master*, dottorati di ricerca, etc...) e il mondo del lavoro: rapporto questo, che, invece, deve essere rafforzato, soprattutto in questa fase economica così delicata e caratterizzata da un aumento del *mismatch* tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e quelle in uscita dai percorsi di istruzione e formazione.

In primo luogo, va evidenziato che il tirocinio curriculare ha finalità diverse da quello extracurriculare e rappresenta un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione, finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani studenti nel mondo del lavoro.

A tale riguardo va, quindi, rilevato che la caratterizzazione del tirocinio curriculare quale misura di politica attiva, con conseguente estensione a una serie di *target* specifici come i disoccupati o inoccupati in cerca di occupazione, lavoratori sospesi o in mobilità, come previsto dalla proposta AC 3419, appare ultronea e non tiene conto che per tali destinatari sono state già predisposte specifiche misure di politica attiva all'interno del Programma GOL in corso di attuazione nell'ambito delle risorse del PNRR.

Rispetto alla comunicazione obbligatoria per il tirocinio curriculare, va rilevato che si tratta di un adempimento in capo al soggetto ospitante fino ad oggi non previsto per tale tipologia di tirocinio e, pur comprendendone le ragioni soprattutto se collegate all'esigenza di monitorare il fenomeno, si ritiene opportuno prevedere una procedura analoga a quella dei tirocini extracurricolari che garantisca uniformità di comunicazione. Andrebbe quindi rivisto l'art. 2, comma 9 della proposta AC 3419 che, al contrario, prevede una comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro per i tirocini curricolari.

L'obbligatorietà della comunicazione deve quindi rispondere a criteri di uniformità e comunque essere semplificata anche in considerazione della finalità del tirocinio curriculare e della responsabilità dell'istituzione formativa che li promuove e che rappresenta, insieme al soggetto ospitante, il garante della qualità e della genuinità del percorso formativo svolto in tirocinio.

Per quanto riguarda invece la previsione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi e per la copertura dei rischi relativi al tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro, Confartigianato evidenzia l'importanza di tale previsione che rientra, pur non esauendolo, nel campo della sicurezza del lavoro, e che quindi deve essere garantita ai tirocinanti curricolari.

Le proposte in esame prevedono, inoltre, tra gli elementi qualificanti del rapporto di tirocinio, il riconoscimento di un'indennità di partecipazione anche per i tirocini curricolari, la cui mancata erogazione è sanzionata a livello amministrativo.

Anche in questo caso si tratta di una ipotesi fino ad oggi non prevista per tale specifica tipologia di tirocinio. Attualmente infatti, è prevista solo per il tirocinio extracurricolare.

Va rilevato che la proposta di legge AC 1063, all'art. 4, introduce una garanzia di indennità minima obbligatoria per i tirocini curricolari (salvo quelli di durata uguale o inferiore a un mese) di importo lordo mensile minimo pari a 350 euro. Mentre, la proposta AC 3419, all'art. 8, prevede un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio formativo curriculare pari a 500 euro. In entrambi i casi è previsto inoltre ogni tre anni l'adeguamento di tale indennità all'indice dei prezzi al consumo.

In merito a tali previsioni, che peraltro individuano un importo maggiore rispetto al minimo previsto per tirocini extracurricolari (300 euro), si evidenzia la necessità di finanziare l'indennità di partecipazione con specifiche borse di studio da prevedere all'interno dei percorsi formativi dal momento che il tirocinio curriculare rientra in un percorso formativo formale.

Un ulteriore profilo di criticità riguarda gli aspetti previdenziali, così come disciplinati dall'art. 6 della proposta AC 3419. In particolare, è previsto che i crediti formativi universitari – CFU – acquisiti nel corso del tirocinio (20 CFU per tirocinio con durata minima di 6 mesi, 10 CFU per tirocinio con durata minima di 3 mesi) siano riconosciuti dall'INPS quali contributi figurativi, a condizione che il beneficiario abbia versato almeno cinque anni di contributi per attività lavorativa subordinata.

Rispetto a tale previsione, che rappresenterebbe comunque una specificità del tirocinio curriculare, oltre ad affidare all'INPS una funzione di riconoscimento crediti che non è propria dell'Istituto, andrebbe chiarito se il regime previdenziale e, quindi, la relativa copertura, sia posta a carico della fiscalità generale o del soggetto ospitante/impresa.

Si tratta, infatti, di un aspetto delicato che insieme alla previsione dell'indennità di partecipazione può rappresentare un disincentivo all'attivazione dei tirocini curricolari presso le imprese, nonché determinare una difficoltà di completamento di percorsi formativi la cui caratteristica principale è rappresentata anche dal tirocinio e dal collegamento con il mercato del lavoro.

Analogo effetto disincentivante sembrano, inoltre, avere quelle disposizioni che introducono un irrigidimento della normativa e oneri per i soggetti ospitanti/impresе e che riguardano, da un lato, l'irrogazione di sanzioni amministrative per mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione e di corresponsione dell'indennità e, dall'altro, sanzioni quali la sospensione del tirocinio o il divieto di istituire nuovi tirocini. Altre disposizioni prevedono, invece, la trasformazione in contratto di lavoro nel caso in cui il tirocinio si sia protratto oltre i termini o sia stato avviato senza l'individuazione del *tutor*.

In conclusione, Confartigianato ritiene che nella fase attuale sarebbe più utile, anche in termini di coerenza del sistema, valutare l'introduzione di una disciplina *ad hoc* dei tirocini curricolari nell'ambito del più complessivo riordino della disciplina dei tirocini extracurricolari stabilito dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 720-726, legge n. 234/2021) in senso più restrittivo.

Infatti, la legge n. 234/2021 definisce il tirocinio come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (comma 720, primo periodo) e individua il "tirocinio curriculare" come quello funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto (comma 720, secondo periodo).

Le previsioni della legge di bilancio dovranno essere declinate in uno specifico Accordo in Conferenza Stato - Regioni (da adottarsi entro il 30 giugno 2022) per la definizione di nuove Linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.

Confartigianato ritiene, pertanto, che una valutazione organica e coerente delle due previsioni – la normativa sul tirocinio curriculare e le nuove linee guida per i tirocini extracurricolari – potrebbe favorire un bilanciamento tra i due istituti, soprattutto in relazione alle finalità connesse alle politiche attive.